

Sentenza n. 371/2015 pubbl. il 13/03/2015

RG n. 5003/2013

Repert. n. 790/2015 del 13/03/2015

N. R.G. 5003/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Boiardi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5003/2013 promossa da:

B [redacted] G [redacted] TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE B [redacted] COSTRUZIONI DI
B [redacted] G [redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in [redacted] MODENA presso il difensore avv. [redacted]
[redacted]

ATTORE OPPONENTE

contro

A [redacted] G [redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] REGGIO EMILIA
presso il difensore avv. [redacted]

CONVENUTO OPPOSTO

OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale

CONCLUSIONI: come in atti

COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L'Avv. A [redacted] G [redacted] ha agito, in via monitoria, nei confronti di B [redacted] G [redacted] per ottenere il pagamento della somma di euro 14.498,69, a titolo di compenso, per le prestazioni professionali di

pagina 1 di 4

GIURETT



avvocato rese nei procedimenti civili n.7951/2007 (instaurato innanzi al Tribunale di Reggio Emilia e poi riunito al procedimento n.1301/2008) e n.48296/2010 (instaurato innanzi al Tribunale di Milano) oltre interessi e spese legali.

B. G. nell'atto di citazione in opposizione non ha contestato in alcun modo l'attività professionale resa dall'Avv. G. definita come "assolutamente significativa" né ha contestato l'effettività delle prestazioni effettuate limitandosi a dedurre l'eccessività degli importi richiesti dall'opposto e, oggetto di opinamento da parte del Consiglio dell'Ordine, in quanto avrebbero dovuto applicarsi i parametri di cui al d.m. 20 luglio 2012 n.140.

L'onere di contestazione specifica e tempestiva costituisce un principio generale del sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore degli art. 167 e 416 c.p.c, bensì anche sul carattere dispositivo del processo, comportante una struttura dialettica a catena, sulla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura maggiore o minore caratterizza ogni sistema processuale, sul dovere di lealtà e probità, posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c. che impone a entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o solo negligenti, e soprattutto sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, così come previsto dall'art. 111. Così (vedi Cass. civile nn. 5191/08 e 23638/07).

E', peraltro, consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: *"la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità"*; conseguentemente l'onere probatorio del professionista è limitato alle attività indicate in notula che siano oggetto di contestazione, non potendo invece essere *"disconosciute dal giudice"* le "poste" o "voci" in essa elencate, per le quali manchino specifiche contestazioni del cliente (Cass., Sez. 2, n. 932 del 30/01/1997; Sez. 2, n. 1137 del 02/02/2000; Sez. 2, n. 8160 del 15/06/2001);

L'attività professionale resa dall'Avv. G. e descritta nelle parcelle prodotte sub. doc 3 e doc.4 non è stata in alcun modo contestata né sotto il profilo della effettività né sotto quello della consistenza dall'opponente.

Né è condivisibile l'assunto della difesa B. secondo cui opererebbero i parametri di cui al d.m. 20 luglio 2012 n.140.

In assenza di specifica pattuizione tra le parti, sia per quanto concerne i diritti che per quanto concerne gli onorari occorre fare riferimento alle tariffe forensi di cui al D.M. 127/2004 tenuto conto che l'Avv. G. ha reso le sue prestazioni ed esaurito la propria attività professionale il 7-2-2012 (data di rinuncia al mandato non contestata da controparte).



Questo giudice ritiene, infatti, che occorre distinguere l'ipotesi della liquidazione delle spese a carico della parte soccombente del giudizio, in relazione alla quale l'art.41 d.m. 20-7-2012 n.140 prevede l'applicazione dei nuovi parametri tariffari, qualora la liquidazione abbia luogo successivamente all'entrata in vigore del d.m. citato, dall'ipotesi di liquidazione delle spese a carico del cliente che deve, necessariamente, fare riferimento al momento in cui l'opera complessiva del professionista è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale. In quel momento, si "cristallizza" il credito accertato nell'an e nel quantum.

Le tariffe previste dal dm n. 140/2012 non trovano applicazione relativamente alle prestazioni già completate anteriormente alla sua entrata in vigore (23-8-2012), trovando applicazione solo quante volte la liquidazione giudiziale intervenga successivamente alla entrata in vigore dello stesso dm n. 140/2012 (v. Cass., sez. un., n.17405/2012).

Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. 17405/2012) hanno, infatti, evidenziato che: " *a norma dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nell'art. 9, 2° comma, del d. l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 271, le disposizioni con cui detto decreto ha determinato i parametri ai quali devono esser commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione quando la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto. Reputa il collegio che, per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.* "

L'opposizione deve, quindi, essere rigettata e il decreto ingiuntivo 1712/2013 pronunciato dal Tribunale di Reggio Emilia, già dichiarato esecutivo in corso di causa, deve essere confermato.

La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opposto non può essere accolta perché non si ritiene raggiunta la prova dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave .

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.



Nel caso di specie, è possibile applicare l'art. 4, co.8, del D.M. n. 55/2014, potendo qualificarsi la difesa dell'opposto come "manifestamente fondata" (cd. *soccombenza qualificata*: v. parere Consiglio di Stato del 18 gennaio 2013).

La giurisprudenza (Trib. Verona 23 maggio 2014) ha ritenuto che tale ipotesi ricorra: "nei casi in cui il difensore di una parte riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti, e specularmente l'infondatezza degli assunti di controparte, senza dover ricorrere a prove costituenti e quindi solo grazie al proprio apporto argomentativo. Volendo esemplificare si può pensare ai casi in cui la causa risulti di pronta soluzione sulla base di prove documentali di facile intelligibilità ovvero perché involge questioni giuridiche relativamente semplici o ancora perché non vi è stata contestazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione."

Il compenso spettante al difensore dell'opposto può, pertanto, essere aumentato di euro 765,00 ai sensi dell'art. 4, comma 8, d.m. 55/2014.

P.Q.M

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinte, così provvede:

- a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1712/2013 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia;
- b) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite a favore dell'opposto che si liquidano in euro 4000,00 per compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese generali del 15%.

Reggio Emilia, 10-3-2014

Il Giudice

(dott.ssa Simona Boiardi)

GIURELLI

